

COMUNE DI SAN NICOLA ARCELLA **Provincia di Cosenza**

Copia DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr.	10
Data	26/04/2010

Oggetto: Approvazione aliquote e detrazioni I.C.I. Anno 2010
--

L'anno duemiladieci il giorno ventisei del mese di APRILE alle ore 17.00 nella sala consiliare del Comune suddetto, in seduta ordinaria, partecipata ai Signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
MELE Barbara	si	
CIANCIO Alfredo	si	
CARBONE Saverio	si	
DI SANTO Egidio Pietro	si	
PRAINO Maria Filomena	si	
GROSSO Cesare	si	
MARINO Antonio	si	
MADDO Eugenio Alessandro	si	
LEONE Giuseppe	si	
OSSO Domenico	si	
LAINO Rosalbino	si	
SAPORITO Soraia	si	

Presenti n. 13
Assenti n. 00

Presiede il Sindaco Donadio Prof. Domenico, il quale riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Assiste il Segretario Comunale Dott. Attilio Domenico

La seduta è pubblica.

Il Presidente introduce l'argomento dando lettura della proposta.

Non vi sono interventi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Presidente;

Vista la proposta depositata agli atti;

Acquisiti favorevolmente i pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs. N. 267/2000;

Visto il D. Lgs. N. 267/2000;

Presenti n. 13

Votanti n. 13, con voti:

favorevoli n. 12;

astenuiti n. 01 nella persona del Consigliere Leone;

DELIBERA

Di approvare, come approva, ad ogni effetto di legge, la proposta del Sindaco ad oggetto: "Approvazione aliquote e detrazioni I.C.I. Anno 2010"

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione aliquote e detrazioni I.C.I. Anno 2010

Il Sindaco

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, che disciplina l'applicazione dell'imposta Comunale sugli Immobili;

Visto il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta I.C.I., approvato con propria deliberazione n. 12 in data 17.04.2007, con effetto dal 1-1-2007

Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs.

28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Visto inoltre l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge

finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote

relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la

deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate

successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno

effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il

suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Dato atto che con decreto del Ministero dell'Interno in data 17 dicembre 2009 (G.U. n. 301 in data 29 dicembre 2009) è stato prorogato al 30 aprile 2010 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2010;

Richiamato altresì l'articolo 1 del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, il quale:

a) al comma 1 esonera completamente dal pagamento dell'imposta a partire dall'anno 2008 l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fatta eccezione per le abitazioni accatastate nelle categorie A/1, A/8 e A/9;

b) al comma 2 e 3 estende il beneficio dell'agevolazione anche alle unità immobiliari assimilate all'abitazione principale in base al regolamento o delibera comunale, nonché alle unità immobiliari appartenenti a soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, agli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP e alle unità immobiliari appartenenti a coniugi separati non assegnatari della casa coniugale, a condizione che non risultino proprietari o titolari di altro diritto reale nello stesso comune di altra unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

Preso atto che, sulla base delle previsioni normative sopra richiamate, il gettito dell'imposta comunale sugli immobili previsto per l'anno 2010, ammonta presuntivamente a € 906.000,00 pari alle effettive riscossioni ICI per l'esercizio 2009

Visto l'articolo 1, comma 7, del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, il quale testualmente recita:

7. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione della attuazione del federalismo fiscale, è sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e all'articolo 1, comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nonché, per gli enti locali, gli aumenti e le maggiorazioni già previsti dallo schema di bilancio di previsione presentato dall'organo esecutivo all'organo consiliare per l'approvazione nei termini fissati ai sensi dell'articolo 174 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Resta fermo che continuano comunque ad applicarsi le disposizioni relative al mancato rispetto del patto di stabilità interno, di cui ai commi 669, 670, 671, 672, 691, 692 e 693 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti verificano il rispetto delle disposizioni di cui al presente comma, riferendo l'esito di tali controlli alle sezioni riunite in sede di controllo, ai fini del referto per il coordinamento del sistema di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come modificato, da ultimo, dall'articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché alla sezione delle autonomie.

Richiamato inoltre l'articolo 77-bis, comma 30, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale estende per tutto il triennio 2009-2011 la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essi attribuiti da legge dello Stato disposta dall'articolo 1, comma 7, del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, ad eccezione degli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani;

Preso atto quindi che, l'articolo 1 comma 7 del d.L. n. 93/2008 vieta a partire dall'esercizio 2009 e fino a tutto il 2011 l'aumento delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali, fatta eccezione per gli aumenti e le maggiorazioni già deliberate ed inserite nello schema del bilancio di previsione (annuale e pluriennale) approvato nei termini di legge per l'esercizio 2008 e quelle relative alla TARSU/TIA;

Atteso che, sulla base dei pareri espressi dalle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, la sospensione del potere dei comuni e delle province di deliberare aumenti dei tributi di propria competenza di cui al decreto legge n. 93/2008:

a) si estende anche al potere di modificare i requisiti per agevolazioni e/o riduzioni che si traducono, indirettamente, in un aumento del prelievo fiscale (Corte dei conti – Sez. reg.le di controllo Piemonte, parere n. 9/2009);

b) si estende anche alla istituzione di nuovi tributi (esempio addizionale comunale all'IRPEF o imposta di scopo per la realizzazione di opere pubbliche) (Corte dei conti – Sez. reg.le di controllo Lombardia, parere n. 74/2008);

c) non si applica agli aumenti previsti nel bilancio di previsione pluriennale 2010 deliberati prima del 28 maggio 2008 (Corte dei conti – Sez. reg.le di controllo Lombardia, pareri nn. 92/2008; 21/2009)

d) non si applica agli adeguamenti automatici delle tariffe previste da disposizioni di legge (Corte dei conti – Sez. reg.le controllo Emilia Romagna);

e) non si applica all'adeguamento dei valori venali in comune commercio delle aree edificabili ai fini della limitazione del potere di accertamento di cui all'articolo 59, comma 1, lettera g), del d.Lgs. n. 446/1997 (Corte dei conti – Sez. reg.le di controllo Lombardia, parere n. 1004/2009);

Dato inoltre atto delle seguenti disposizioni in ordine alla determinazione dell'aliquota e dell'imposta:

1) l'aliquota deve essere determinata in misura non superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento agli immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o agli alloggi non locati; può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopo di lucro;

2) l'aliquota può essere determinata in misura ridotta, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizza come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all'ultimo gettito annuale realizzato;

3) la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo è fissata in euro 103,29;

4) l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al 50 per cento; in alternativa l'importo della detrazione di euro 103,29 può essere elevato fino a euro 258,23, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio; detta facoltà può essere esercitata anche con riferimento a categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico o sociale;

Ritenuto necessario, in considerazione della salvaguardia degli equilibri di bilancio e della politica tributaria decisa dall'amministrazione comunale non aumentare le aliquote ICI

Ritenuto inoltre:

- di avvalersi della facoltà di ridurre l'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
- di avvalersi della facoltà di elevare l'importo della detrazione per abitazione principale;

ritenuto in merito alle modalità di riscossione:

- ai sensi dell'art. 59, lettera i del Decreto Legislativo 15-12-1997, n. 446 di considerare regolarmente eseguiti:

- a) i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purché sia individuato l'immobile a cui i versamenti si riferiscono e siano precisati i nominativi degli altri contitolari;
- b) i versamenti effettuati dal nudo proprietario anziché dall'usufruttuario;

- di procedere ai sensi dell'art. 12 comma 3, lettera a) del vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta I.C.I. mediante versamento diretto all'Agente della riscossione dando facoltà al contribuente versare mediante utilizzo della Delega F24.

Visto l'art. 42, lett.f) del DLgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Richiamato l'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 156, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale demanda al consiglio comunale la competenza per l'approvazione delle aliquote e delle detrazioni d'imposta;

per quanto suesposto,

propone al Consiglio Comunale di deliberare

- di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2010 nelle seguenti misure:

ALIQUOTA RIDOTTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE
(per le sole categorie A/1, A/8 e A/9)4.....%

ALIQUOTA ORDINARIA
.....7.....%

DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE
(per le sole categorie A/1, A/8 e A/9)

€ 154,93

- 3. di stimare in € 906.000,00 il gettito complessivo dell'imposta Comunale sugli immobili per l'anno 2010 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate;

4. di pubblicare per estratto la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

5. di inviare la presente deliberazione al *concessionario/agente* della riscossione per gli adempimenti di competenza.



Il Sindaco
Donadio Domenico

COMUNE DI S. NICOLA ARCELLA
Provincia di Cosenza

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto: IRRORGA COCCARAT SQUA INTRACQU - DETERMINAZIONE ACQUISTE E
ATTINUAZIONE A' REPORTA REL. 1/1/ANNO 2010

Assegnata all'Ufficio

Parere Tecnico

Forcella

Parere di regolarità contabile:



Il Responsabile del servizio

Il Responsabile del servizio

Attestazione della copertura della spesa
Intervento

Espresso Proclama

Il Responsabile del servizio

Approvato e sottoscritto:

Il Segretario Comunale
F. to Domenico dott. Attilio

Il Sindaco
F. to Domenico Donadio

Il sottoscritto Segretario Comunale,

CERTIFICA

Che la presente deliberazione, a norma del D. Lg. vo 267/2000 è stata pubblicata all'albo pretorio comunale il 28/04/2010 e vi rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi a norma dell'art.124 del D.Lgvo 267/2000.

Il Segretario Comunale
F. to Dott. Attilio Domenico

E' copia conforme all'originale

Dalla residenza Comunale, 28/04/2010

Il Segretario Comunale
Dott. Attilio Domenico

